

TAR Sicilia, Sezione III Palermo - Sentenza 24/06/2005 n. 1084
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

Laddove l'impresa, sia pure per una "semplice svista", ha inserito la documentazione a corredo dell'offerta direttamente nel plico senza previamente predisporre l'apposita busta "A", con le specifiche modalità di chiusura prescritte dagli atti di gara, non par dubbio che la stessa deve essere esclusa. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come le prescrizioni contenute nella lettera di invito non possono essere disattese o disapplicate neppure dalla stessa amministrazione appaltante (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 1 ottobre 2003, n. 5712; 2 novembre 1998, n. 1485) e che le clausole di un bando che prevedono ipotesi di esclusione dalla gara di appalto, incidendo sul contenuto e sulla serietà dell'offerta e quindi sulla par condicio dei concorrenti, sono di stretta interpretazione (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2001, n. 5397; Sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3900). Va ancora osservato che il c.d. criterio teleologico, secondo cui nelle gare per l'aggiudicazione dei pubblici contratti le prescrizioni sulle formalità di presentazione delle offerte rilevano, ai fini dell'esclusione dalla gara medesima, quando rispondono ad un particolare interesse dell'amministrazione e garantiscono la parità dei concorrenti, ha carattere suppletivo, in quanto opera soltanto là dove una formalità non sia espressamente prevista a pena di esclusione. In quest'ultimo caso, infatti, prevale il principio dell'imperatività del provvedimento amministrativo ed il criterio teleologico recede di fronte al criterio formale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6440; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 19 aprile 2002, n. 195; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 giugno 2004, n. 6186).